



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

CCDI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO ALLO SCIOPERO ED I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Durata, decorrenza e campo di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale dipendente con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale presso il Comune di Mira.
2. Il presente contratto collettivo integrativo ha efficacia dal giorno 1 gennaio 2019, ed ha validità triennale, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.
3. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Regolamento del diritto di sciopero per i contingenti addetti ai servizi essenziali

1. Lo sciopero proclamato deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni rispetto alla data dello sciopero, precisando la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
2. Gli scioperi già proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi dalle organizzazioni sindacali in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
3. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- Dal 10 al 20 agosto
- Dal 23 dicembre al 7 gennaio
- Nei giorni compresi tra il giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
- Due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia locale
- Nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, referendarie nazionali e locali.

Per quanto concerne i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali in caso di sciopero, si fa espresso richiamo all'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 19/9/2002 per il Comparto Regioni-Autonomie Locali ed alle modifiche apportate dal D.L. 146/2015 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1. I Servizi ritenuti essenziali, fra quelli elencati nelle predette norme di garanzia, interessati dalla presente regolamentazione, sono i seguenti:
 - a) Stato civile, servizio elettorale e servizi cimiteriali
 - b) Archivi Storici
 - c) Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
 - d) Servizi concernenti l'istruzione pubblica
 - e) Biblioteche Comunali
 - f) Servizi del personale
1. Con riferimento ai servizi essenziali sopra indicati sono individuati i seguenti contingenti di personale esonerati dall'effettuazione dello sciopero:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




- registrazione di nascita e morte (un'ufficiale di stato civile solo qualora a seguito dello sciopero ci sia una chiusura di almeno tre giorni consecutivi);
 - accesso all'archivio storico: una persona limitatamente al caso in cui sia programmato l'accesso all'archivio storico secondo la procedura formalmente prevista;
 - servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; (un addetto all'ufficio cimiteriale solo qualora a seguito dello sciopero ci sia una chiusura di almeno tre giorni consecutivi)
 - Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali in concomitanza con il periodo elettorale come definito dalla legislazione vigente; (un addetto all'ufficio elettorale).
 - Servizio Biblioteche: due persone per tutta la durata dell'orario di apertura al pubblico, limitatamente al caso in cui il servizio di apertura non possa essere garantito con il personale esternalizzato.
 - Servizio di polizia locale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - I. Attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori.
 - II. Attività di pronto intervento e di rilevazione relativa all'infortunistica stradale.
 - III. Assistenza al servizio stradale in caso di sgombero della neve.Il contingente richiesto è di 2 Agenti/Ufficiali di Polizia Municipale per turno.
 - Per i servizi del personale il contingente richiesto è di un addetto all'ufficio stipendi, limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, ove coincida con l'ultimo giorno di scadenza di legge, solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e 15 di ogni mese.
1. L'Amministrazione, in occasione di ogni sciopero, individua a rotazione (qualora possibile) le persone esonerate dall'effettuazione dello stesso. I nominativi sono comunicati ai singoli interessati ed alla RSU entro il quinto giorno antecedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere entro 48 ore alla predetta comunicazione la propria volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
 2. Durante lo sciopero i dirigenti dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale assegnato ai servizi minimi essenziali di cui sopra ed a quello che non vi avesse aderito.


Mira, li 04.06.2019


PER L'AMMINISTRAZIONE


Il Presidente

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

CGIL FP 

CISL FP 

UIL FPL 

CSA RAL 

RSU 

